

**Regolamento unico per il conferimento dei contratti di ricerca,  
degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca ai sensi degli  
artt. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della Legge n. 240/2010**

*Approvato con Decreto del Presidente n. 0096648 del 31.12.2025*

## Premessa

Contratto di ricerca (art. 22, Legge n. 240/2010).....	4
Incarico post-doc (art. 22 <i>bis</i> , Legge n. 240/2010).....	4
Incarico di ricerca (art. 22 <i>ter</i> , Legge n. 240/2010) .....	4
<b>TITOLO I</b> .....	6
<b>CONTRATTI DI RICERCA</b> .....	6
(art. 22, Legge n. 240/2010).....	6
Art. 1 - Requisiti di accesso.....	6
Art. 2 - Esclusione dalla procedura di selezione .....	6
Art. 3 - Proposta e approvazione dei contratti di ricerca .....	7
Art. 4 – Procedura selettiva .....	7
Art. 5 – Il bando di selezione .....	7
Art. 6 – Commissione esaminatrice.....	8
Art. 7 – Modalità di svolgimento della selezione.....	8
Art. 8 – Graduatoria finale.....	10
Art. 9 - Stipula del contratto e svolgimento dell'attività.....	10
Art. 10 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo .....	11
Art. 11 - Durata, rinnovo e proroga .....	11
Art. 12 - Rinuncia e sostituzioni.....	12
Art. 13 - Incompatibilità e non cumulabilità.....	12
Art. 14 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei contrattisti .....	12
Art. 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto.....	13
<b>TITOLO II</b> .....	14
<b>INCARICHI POST-DOC</b> .....	14
(art. 22 <i>bis</i> , Legge n. 240/2010).....	14
Art. 16 - Requisiti di accesso.....	14
Art. 17 - Esclusione dalla procedura di selezione.....	14
Art. 18 - Attivazione delle procedure di selezione .....	15
Art. 19 – Procedura selettiva.....	15
Art. 21 – Commissione esaminatrice .....	16
Art. 22 – Modalità di svolgimento della selezione.....	16
Art. 23 – Graduatoria finale .....	17
Articolo 24 – Stipula del contratto e svolgimento dell'attività.....	18
Art. 25 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo .....	18
Art. 26 - Durata e proroga .....	19
Art. 27 - Rinuncia e sostituzioni .....	20

Art. 28 – Incompatibilità e non cumulabilità.....	20
Art. 29 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei titolari di incarico post-doc .....	20
Art. 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto .....	21
<b>TITOLO III .....</b>	<b>22</b>
<b>INCARICHI DI RICERCA .....</b>	<b>22</b>
(art. 22 <i>ter</i> , Legge n. 240/2010) .....	22
Art. 31 - Requisiti di accesso .....	22
Art. 32 - Esclusione dalla procedura di selezione.....	23
Art. 33 - Attivazione delle procedure di selezione .....	23
Art. 34 – Procedure selettive.....	23
Art. 35 – Procedura di selezione comparativa .....	24
Art. 36 – Commissione esaminatrice .....	24
Art. 37 – Modalità di svolgimento della selezione.....	25
Art. 38 – Graduatoria finale .....	26
Art. 40 – Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse .....	27
Art. 41 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto .....	27
Art. 42 - Tutor.....	28
Art. 43 - Stipula del contratto e svolgimento dell'attività.....	28
Art. 44 – Trattamento economico .....	29
Art. 45 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	29
Art. 46 – Durata, rinnovo e proroga.....	30
Art. 47 – Incompatibilità e non cumulabilità.....	30
Art. 48 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei titolari di incarico di ricerca .....	31
Art. 49 - Decadenza e risoluzione del rapporto .....	31
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>32</b>
<b>DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E GENERALI .....</b>	<b>32</b>
Art. 51 - Durata massima degli incarichi di ricerca.....	32
Art. 52 - Proprietà intellettuale.....	32
Art. 53 - Trattamento dei dati personali .....	32
Art. 55 – Entrata in vigore .....	32

## PREMESSA

### Ambito di applicazione

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 22 *bis* e 22 *ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, il CREA disciplina il conferimento di **contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca** finalizzati alla realizzazione di **attività scientifiche, formative e di innovazione**.

Tali istituti concorrono, ciascuno secondo le proprie specifiche finalità e modalità attuative, alla promozione della formazione avanzata, al perfezionamento e alla qualificazione scientifica dei giovani studiosi, nonché al rafforzamento della capacità di ricerca del CREA e al consolidamento del sistema nazionale della ricerca. L'attivazione di ciascuna tipologia di contratto o incarico avviene nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

### Definizioni

#### Contratto di ricerca (art. 22, Legge n. 240/2010)

È un contratto di **lavoro a tempo determinato**, finalizzato allo svolgimento di **attività di ricerca**.

È stipulato per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni dell'amministrazione oppure con risorse provenienti da soggetti terzi, pubblici o privati, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

Elemento qualificante del contratto è la realizzazione di una **proposta progettuale**, presentata dal candidato, coerente e funzionale al programma di ricerca di riferimento.

Ai fini del presente Regolamento, i titolari dei contratti di ricerca sono denominati “**contrattisti**”.

#### Incarico post-doc (art. 22 *bis*, Legge n. 240/2010)

È un **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato** finalizzato al **perfezionamento post-dottorato e al consolidamento delle competenze scientifiche**.

È conferito per lo **svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di terza missione**, e può essere finanziato, in tutto o in parte, con fondi interni dell'ente, oppure con finanziamenti di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Ai fini del presente Regolamento, i titolari degli incarichi post-doc sono denominati “**incaricati post-doc**”.

#### Incarico di ricerca (art. 22 *ter*, Legge n. 240/2010)

È un **rapporto di collaborazione autonoma**, volto a **favorire l'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani laureati**, da svolgersi obbligatoriamente sotto la supervisione di un **Tutor**.

Può essere conferito a giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, conseguito da non più di sei anni e di un curriculum scientifico idoneo a supportare lo svolgimento di attività di ricerca.

L'incarico è destinato a favorire l'**acquisizione di competenze di base** nella metodologia e nella pratica della ricerca scientifica, in vista di un successivo percorso formativo o professionale nel settore della ricerca.

Ai fini del presente Regolamento, i titolari degli incarichi di ricerca sono denominati “**collaboratori di ricerca**”.

## Calcolo dei Limiti di spesa

Fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni, il conferimento dei contratti di cui al presente Regolamento (contratto di ricerca, incarico post-doc, incarico di ricerca) è soggetto ai limiti di spesa attualmente previsti agli artt. 22 comma 6 e 22<sup>ter</sup> comma 10 della legge 240/2010.

I limiti di spesa non si applicano, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della legge n. 240/2010, ai **contratti di ricerca** nel periodo di attuazione del PNRR finanziati con le risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché alle risorse derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

I limiti di spesa non si applicano altresì, ai sensi del comma 10 dell'art. 22 <sup>ter</sup> della legge n. 240/2010, agli **incarichi post-doc** e agli **incarichi di ricerca** finanziati da progetti di ricerca nazionali, europei o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Ai fini dell'applicazione dei limiti di spesa alle risorse diverse da quelle indicate nei due capoversi precedenti, l'Ufficio Risorse Finanziarie del CREA comunica:

- la spesa media dell'ultimo triennio sostenuta per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati;
- il limite di spesa per i contratti di ricerca, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca ai sensi del comma 6 dell'art. 22 e del 10 dell'art. 22 <sup>ter</sup> della legge n. 240/2010.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento il primo triennio da prendere in considerazione al fine di individuare la spesa media sostenuta per l'erogazione degli assegni di ricerca è il triennio 2022-2024.

Prima dell'attivazione di un contratto o di un incarico di cui al presente Regolamento, il Centro di ricerca interessato comunica la spesa prevista alla Direzione Tecnico scientifica, che verifica che la spesa complessiva rientri nei limiti calcolati dall'Ufficio Risorse Finanziarie.

## TITOLO I

### CONTRATTI DI RICERCA

(art. 22, Legge n. 240/2010)

#### Art. 1 - Requisiti di accesso

Il CREA può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, denominati **contratti di ricerca**, con soggetti in possesso di adeguata qualificazione scientifica e dei requisiti indicati nel presente articolo.

Tali contratti vengono conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo espletamento di procedure selettive che garantiscono la valutazione dei candidati e la pubblicità degli atti.

Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la pubblica amministrazione che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano titolari di **almeno uno** dei seguenti requisiti, necessariamente **attinenti** all'area scientifica o tecnologica indicata nel bando:

- a) **titolo di dottore di ricerca** o titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto come tale, oppure, per i settori interessati, titolo di specializzazione di area medica;
- b) **iscrizione al terzo anno** del corso di dottorato di ricerca **oppure** iscrizione all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica. Il dottorato o la specializzazione devono essere comunque conseguiti **a pena di decadenza/risoluzione dal contratto, entro sei mesi** successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione e i candidati verranno ammessi con **riserva** alla procedura selettiva;
- c) **curriculum scientifico-professionale idoneo** allo svolgimento di attività di ricerca, richiesto esclusivamente nel caso in cui il candidato non sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Ai fini del presente Regolamento, si intende - per curriculum scientifico-professionale idoneo - una documentata attività di ricerca o tecnologica della durata di almeno tre anni, post-laurea, svolta presso università o enti o centri di ricerca qualificati pubblici e privati, anche esteri, attinente all'attività richiesta dal bando.

Eventuali ulteriori requisiti di ammissione legati al progetto di ricerca oggetto della selezione e alla complessità del progetto possono essere previsti nel bando.

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, salvo quanto previsto al punto b) del presente articolo.

Resta fermo che il requisito del dottorato di ricerca di cui alle lettere a) e b) costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie. In caso di parità di punteggio complessivo, i candidati in possesso dei titoli di cui alle lettere a e b saranno collocati in posizione prioritaria nella graduatoria finale.

Non possono essere oggetto di valutazione i titoli costituenti requisiti di accesso al bando.

#### Art. 2 - Esclusione dalla procedura di selezione

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo a tempo indeterminato delle Università e degli Enti di ricerca;
- il personale di ruolo delle istituzioni di alta formazione o ricerca (per esempio la Scuola Normale Superiore, la SISSA, ecc.), a condizione che i loro diplomi di perfezionamento siano legalmente equivalenti a un dottorato di ricerca, come stabilito dall'art. 74 del D.P.R. 382/1980;
- coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;

- coloro che, alla data di emissione del bando per contratto di Ricerca, hanno fruito di contratti a tempo determinato da ricercatore o da tecnologo, anche presso altri Enti pubblici di ricerca e Università, ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Centro e notificata all'interessato.

### Art. 3 - Proposta e approvazione dei contratti di ricerca

Il Responsabile della ricerca/progetto invia la proposta di attivazione del contratto di ricerca al Direttore del Centro di riferimento, indicando i seguenti elementi:

- Responsabile della ricerca/progetto;
- Centro di afferenza dell'attività di ricerca;
- Gruppo e settore scientifico-disciplinare di afferenza prevalenti dell'attività di ricerca;
- Numero dei posti;
- Durata del contratto;
- Importo complessivo lordo del contratto;
- Programma di ricerca, con relativo CUP, oggetto del contratto e relativo titolo e di finanziamento del contratto;
- Attività specifica relativa alla posizione;
- Ente Finanziatore;
- Data di inizio e fine del progetto di ricerca finanziato;

Il Direttore di Centro di Ricerca, previo accertamento per il tramite della DTS del rispetto dell'eventuale limite di spesa posto dalla normativa vigente, approva la proposta e indice la procedura pubblica.

### Art. 4 – Procedura selettiva

I contatti di ricerca vengono conferiti a seguito di una procedura pubblica selettiva secondo le modalità fissate in un apposito dal **bando di selezione pubblica per titoli e colloquio**.

La selezione dovrà valutare:

- l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando;
- la qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale;
- le modalità di svolgimento della proposta progettuale;
- il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. In particolare, si deve tenere conto dell'attinenza e rilevanza:
  - delle attività di ricerca precedentemente svolta dai candidati;
  - delle eventuali esperienze lavorative dei medesimi;
  - delle relative pubblicazioni presentate con la domanda di partecipazione.

Il bando è emanato con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca, che dia atto della preventiva autorizzazione della spesa nel rispetto del limite di cui all'art. 22 comma 6 della legge 240/2010 e ss.mm.ii.

### Art. 5 – Il bando di selezione

La procedura selettiva si svolge con modalità telematiche, secondo le indicazioni specificate nel bando, il quale deve contenere i seguenti elementi:

1. il Centro di Ricerca CREA di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
2. il numero dei posti;
3. la modalità di selezione (colloquio e titoli);

4. la tipologia contrattuale;
5. i requisiti di partecipazione alla selezione;
6. il programma di ricerca cui è collegato il Contratto di Ricerca;
7. il Responsabile della ricerca/progetto;
8. l'area scientifica o il settore tecnologico di riferimento;
9. le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
10. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che è stabilito in un periodo non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, tenuto conto della complessità della proposta progettuale da predisporre;
11. la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
12. la documentazione da presentare con la domanda di partecipazione;
13. informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
14. i criteri di valutazione:
  - della proposta progettuale del candidato;
  - dei titoli;
  - del colloquio;
15. la tipologia di titoli oggetto di valutazione, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili e l'eventuale numero massimo che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione;
16. la durata del contratto e l'eventuale possibilità di rinnovo e proroga;
17. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione dedicata alle procedure selettive, sul portale Euraxess dell'Unione europea, nonché mediante ogni ulteriore forma di pubblicità prescritta dalla normativa vigente o ritenuta idonea dall'Amministrazione, fatto salvo l'espletamento di specifiche forme di diffusione eventualmente richieste dai soggetti finanziatori.

## **Art. 6 – Commissione esaminatrice**

Per ogni bando, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, viene nominata una Commissione esaminatrice, con provvedimento del Direttore del Centro di ricerca che ha emanato il bando.

La Commissione esaminatrice è composta, di norma, da un Presidente e da due componenti, tutti esperti nel settore di ricerca oggetto della selezione, garantendo, salvo motivata impossibilità, il rispetto dell'equilibrio di genere. Può far parte della Commissione il Responsabile della ricerca/progetto.

Per ciascun membro effettivo, incluso il Presidente, possono essere nominati membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento o assenza degli effettivi.

In relazione alle caratteristiche del bando e alla specificità della ricerca oggetto del contratto, la Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento delle proprie attività e per il lavoro collegiale.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione Esaminatrice. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **Art. 7 – Modalità di svolgimento della selezione**

La valutazione dei candidati avviene mediante procedura per titoli e colloquio ed è volta a verificare l'aderenza delle proposte progettuali con il progetto di ricerca oggetto della selezione, nonché il



possesto, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione della proposta progettuale e del curriculum scientifico-professionale e di quello conseguito nel colloquio. Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 70 punti per la valutazione del progetto e dei titoli e massimo 30 punti alla valutazione del colloquio.

La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei candidati seguendo il seguente ordine e i seguenti criteri:

1. **valutazione della proposta progettuale presentata**, consistente in una analisi che tenga conto dei seguenti criteri:
  - 1.1 aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando (da 0 a 20 punti max);
  - 1.2 originalità, qualità, innovatività, rigore metodologico chiarezza e completezza del progetto e delle modalità di svolgimento della proposta progettuale (da 0 a 30 punti max).

Per la valutazione della proposta progettuale, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente per ciascun candidato, di **50 punti**.

2. **Valutazione dei titoli**, attraverso la valutazione del curriculum scientifico professionale, ovvero dei titoli presentati, tenendo conto:
  - grado di attinenza e rilevanza dell'attività di ricerca precedentemente svolta;
  - grado di attinenza e rilevanza delle eventuali esperienze lavorative nella ricerca;
  - grado di attinenza e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche presentate.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente per ciascun candidato, di **20 punti**.

La Commissione procede al colloquio solo nei confronti di coloro i quali abbiano superato la valutazione della proposta progettuale e dei titoli con un punteggio complessivo non inferiore a **50/70**.

3. **Colloquio**, volto a valutare la fattibilità della proposta progettuale, la maturità scientifica e la preparazione dei candidati. Con particolare riferimento al progetto oggetto di selezione si valuterà l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, le conoscenze generali dell'ambito scientifico del progetto, la padronanza e la consapevolezza con riferimento alla proposta progettuale, ai risultati da raggiungere e alle modalità di svolgimento. Il colloquio si conclude con l'accertamento, altresì, della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca e la conoscenza dell'informatica secondo il livello richiesto dal bando.

Per la valutazione del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente per ciascun candidato, di **30 punti**.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e dal voto conseguito in sede di colloquio.

La valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri sopra indicati. Il Bando può stabilire ulteriori criteri legati alle specificità del progetto di ricerca, cui afferisce il contratto di ricerca.

La Commissione può, in sede di prima seduta, definire eventuali **sotto-criteri di valutazione** o ponderazioni aggiuntive, coerenti con gli obiettivi scientifici e metodologici del programma di ricerca.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento, questo in quanto titolo di accesso, non è considerato in sede di valutazione dei titoli.

Analogamente, in sede di valutazione dei titoli, non è considerata la documentata attività triennale per il candidato che sia in possesso del requisito di accesso cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente Regolamento (solo nell'ipotesi di mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) o b) e potrà essere valutata solo l'eventuale attività ulteriore rispetto al triennio.

## Art. 8 – Graduatoria finale

Al termine delle prove di selezione, la Commissione formula la graduatoria finale, riportante il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

In caso di **parità del punteggio complessivo**, i candidati in possesso del dottorato di ricerca sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria finale. Qualora permanga una ulteriore parità tra candidati titolari del dottorato, la preferenza è attribuita al candidato di età anagrafica inferiore.

Tutti i candidati ricevono notifica della graduatoria completa tramite posta elettronica certificata (PEC).

La graduatoria finale, contenente esclusivamente i nominativi dei candidati risultati vincitori e con l'oscuramento dei nominativi degli altri candidati idonei, è pubblicata sul sito istituzionale del CREA e diffusa con ogni ulteriore mezzo previsto dalla normativa vigente o ritenuto idoneo a garantire un'adeguata pubblicità.

In difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione o per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, il CREA può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, anche dopo lo svolgimento delle prove di selezione, nei confronti dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria finale.

## Art. 9 - Stipula del contratto e svolgimento dell'attività

All'esito della selezione l'interessato è invitato a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, e sottoscrive il contratto di ricerca a firma del Direttore del Centro.

Il contrattista dottorando/a o specializzando/a potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.

Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) le modalità di svolgimento della proposta progettuale;
- c) il trattamento economico.

Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca/progetto.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, il contratto di ricerca si intende risolto di diritto, senza obbligo di preavviso né corresponsione di indennità sostitutiva, configurandosi quale recesso *ad nutum* ai sensi della normativa vigente. Il recesso è formalizzato dal CREA con apposito provvedimento motivato, previa comunicazione scritta al titolare del contratto, con indicazione degli

esiti della prova e della relativa decorrenza. In caso di recesso il compenso viene corrisposto fino all'ultimo giorno di lavoro.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato.

La titolarità del contratto di ricerca non comporta in alcun caso diritto all'accesso nei ruoli del CREA.

Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico del CREA.

## Art. 10 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Al contrattista spetta, per tutta la durata del contratto, un **trattamento economico annuo lordo omnicomprendivo**, definito in ragione dell'impegno richiesto, articolato sui seguenti livelli minimo e massimo:

	Compenso lordo (esclusi oneri a carico del CREA)
LIVELLO minimo	€ 28.456,48
LIVELLO massimo	€ 39.224,28

**L'ammontare del compenso deve essere chiaramente indicato nel provvedimento di indizione.**

Il contratto di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, dalla prassi applicativa e dai chiarimenti forniti dalle autorità competenti per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo, ai quali il presente Regolamento si conforma e dai quali si considera automaticamente integrato.

Il CREA provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Il titolare del contratto è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei Codici di comportamento del CREA e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In materia di diritti del contrattista, di disposizioni applicabili in materia fiscale e previdenziale, il CREA si attiene a quanto di volta in volta disciplinato, specificato e chiarito da norme sopravvenute e/o da provvedimenti degli Enti competenti.

## Art. 11 - Durata, rinnovo e proroga

I contratti di ricerca hanno una durata biennale e possono essere **rinnovati** una sola volta per ulteriori due anni.

Il **rinnovo** del contratto di ricerca è richiesto dal Responsabile della ricerca/progetto al Direttore del Centro di afferenza del contratto.

Il Direttore approva il rinnovo con proprio provvedimento, nel rispetto della disponibilità di bilancio e dei vincoli di legge.

Il provvedimento di autorizzazione al rinnovo deve essere adottato in tempo utile e deve indicare la durata del rinnovo, le modalità di copertura finanziaria e la relativa documentazione giustificativa.

Il contratto rinnovato è sottoscritto dal titolare del contratto di ricerca e dal Direttore del Centro che ha conferito l'incarico.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto di ricerca biennale può essere **prorogato** fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La proroga del contratto di lavoro deve essere autorizzata, prima della scadenza del contratto in essere, con provvedimento del Direttore del Centro, nel rispetto della disponibilità di bilancio e dei vincoli di legge.

La proroga è formalizzata mediante la sottoscrizione del relativo atto da parte del titolare del contratto di ricerca e dal Direttore del Centro.

La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a **cinque anni**.

Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Alla scadenza del contratto, il contrattista deve presentare una relazione sull'attività di ricerca eseguita e i risultati raggiunti nell'ambito del progetto. La relazione è accompagnata dal giudizio del Responsabile della ricerca/progetto. In caso di mancata consegna della relazione non si potrà procedere al rinnovo/proroga del contratto.

### **Art. 12 - Rinuncia e sostituzioni**

Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, si potrà procedere al conferimento del contratto di ricerca mediante scorrimento della graduatoria di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero dei contratti di ricerca da attivare, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, i contratti di ricerca privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della ricerca/progetto può proporre al Direttore del Centro il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine, fatti salvi i casi di scorrimento di cui al presente articolo, la graduatoria cessa di avere validità.

### **Art. 13 - Incompatibilità e non cumulabilità**

I contratti di ricerca non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle esclusivamente finalizzati alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

I contratti di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, né con lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro di tipo subordinato e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazione pubbliche.

### **Art. 14 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei contrattisti**

Il contraente svolge l'attività di ricerca in condizione di autonomia, nei limiti del programma di ricerca per il quale è stato selezionato, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal Responsabile delle ricerca/progetto.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, il contrattista può richiedere, **in via eccezionale**, di svolgere ulteriori incarichi, anche nell'ambito di convenzioni del CREA, previa **autorizzazione del Direttore** del Centro di afferenza, sentito il parere del Responsabile della ricerca/progetto, a condizione che:

- a) l'incarico sia **occasionale e di breve durata**;
- b) non comporti **conflitto di interessi** con le attività di ricerca affidate;
- c) non rechi **pregiudizio al CREA** in relazione alle attività svolte.

I contrattisti possono altresì svolgere, senza preventiva autorizzazione, attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

In linea generale, è fatto divieto ai contrattisti di svolgere attività che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con altri progetti di ricerca, con le attività dell'Ente o che possano ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

### **Art. 15 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

Decadono dal diritto al conferimento del contratto coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione del contratto o che non iniziano l'attività nel termine stabilito.

Il contratto di ricerca è risolto, su proposta motivata del Responsabile della ricerca/progetto, nei confronti del titolare che:

- a) pur avendo avviato le attività previste, ometta di proseguirle regolarmente e in modo continuativo, senza giustificato motivo; oppure
- b) si renda responsabile di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali o agli obiettivi del programma di ricerca.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal precedente art. 13, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull'attività di ricerca, ai sensi del precedente art. 11.

La risoluzione è disposta con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca interessato, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato.

Il contrattista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

## TITOLO II INCARICHI POST-DOC (art. 22 *bis*, Legge n. 240/2010)

### Art. 16 - Requisiti di accesso

Il CREA può stipulare, ai fini dello **svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività di terza missione**, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “**incarichi post-doc**”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Tali incarichi vengono conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo espletamento di procedure selettive che garantiscono la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego come definiti dall’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano titolari **di almeno uno** dei seguenti requisiti, necessariamente attinenti all’area scientifica indicata nel bando:

- a) **titolo di dottore di ricerca** o titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto come tale, oppure, per i settori interessati, titolo di specializzazione di area medica;
- b) **iscrizione al terzo anno** del corso di dottorato di ricerca oppure iscrizione all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica. Il dottorato o la specializzazione devono essere comunque conseguiti **a pena di decadenza/risoluzione dal contratto, entro sei mesi** successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione e i candidati verranno ammessi con **riserva** alla procedura selettiva;
- c) **curriculum scientifico-professionale idoneo** allo svolgimento di attività di ricerca, richiesto esclusivamente nel caso in cui il candidato non sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Ai fini del presente Regolamento, si intende per curriculum scientifico-professionale idoneo una documentata attività di ricerca della durata di almeno tre anni, post-laurea, svolta presso università o enti o centri di ricerca qualificati pubblici e privati, anche esteri, attinente all’attività richiesta dal bando.

Eventuali ulteriori requisiti di ammissione legati al progetto di ricerca del CREA possono essere previsti nel bando di selezione.

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, salvo quanto previsto alla lettera b) del presente articolo.

Resta fermo che il requisito del dottorato di ricerca di cui alle lettere a) e b) costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie. In caso di parità di punteggio complessivo, i candidati in possesso dei predetti titoli saranno collocati in posizione prioritaria nella graduatoria finale.

Non possono essere oggetto di valutazione i titoli costituenti requisiti di accesso al bando.

### Art. 17 - Esclusione dalla procedura di selezione

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo a tempo indeterminato delle Università e degli Enti di ricerca;
- il personale di ruolo delle istituzioni di alta formazione o ricerca (per esempio la Scuola Normale Superiore, la SISSA, ecc.), a condizione che i loro diplomi di perfezionamento siano legalmente equivalenti a un dottorato di ricerca, come stabilito dall’art. 74 del D.P.R. 382/1980;

- coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- coloro che, alla data di emissione del bando per Contratto di Ricerca, hanno fruito di contratti a tempo determinato da Ricercatore e da Tecnologo o ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Centro e notificata all'interessato.

### Art. 18 - Attivazione delle procedure di selezione

Gli incarichi post-doc sono attivati dai Centri di Ricerca del CREA nell'ambito di progetti e programmi di ricerca, finanziati con fondi propri o esterni, nel rispetto della pianificazione scientifica del Centro e delle linee strategiche del CREA.

Il Responsabile della ricerca/progetto richiede al Direttore del Centro l'attivazione di uno o più incarichi post-doc, indicando nella proposta i seguenti elementi:

- Responsabile della ricerca/progetto;
- Centro di afferenza dell'attività di ricerca;
- Gruppo e settore scientifico-disciplinare di afferenza prevalenti dell'attività di ricerca;
- Numero dei posti;
- Durata dell'incarico;
- Importo complessivo lordo del contratto;
- Costo complessivo del contratto;
- Descrizione puntuale dell'attività oggetto dell'incarico;
- Ente Finanziatore;
- Programma di finanziamento;
- Titolo del progetto e relativo CUP;
- Data di inizio e fine del progetto di ricerca finanziato;

Il Direttore del Centro, previo accertamento per il tramite della DTS del rispetto dell'eventuale limite di spesa posto dalla normativa vigente e nel rispetto della disponibilità dei fondi interni o esterni destinati al finanziamento degli incarichi post-doc, approva la proposta e procede all'indizione della/e procedura/e di selezione.

### Art. 19 – Procedura selettiva

Gli incarichi post-doc sono conferiti a seguito di **procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio**, disciplinata da apposito **bando di selezione**.

Il bando è emanato con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca titolare dei fondi per lo svolgimento dell'attività di ricerca, che dia atto della preventiva autorizzazione della spesa nel rispetto del limite di cui all'art. 22<sup>ter</sup> comma 10 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.

Il bando di selezione è emanato con modalità telematiche e deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

1. il Centro di Ricerca di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
2. il numero dei posti;
3. la modalità di selezione (valutazione per titoli e colloquio);
4. la tipologia contrattuale e la durata dell'incarico, con eventuale possibilità di proroga;
5. i requisiti di partecipazione;
6. la descrizione analitica dell'attività oggetto dell'incarico;
7. il progetto di ricerca e relativo CUP;
8. il Responsabile della ricerca/progetto;



9. l'area scientifica o il settore tecnologico di riferimento;
10. le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare;
11. la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
12. il termine per la presentazione delle domande, fissato in un periodo **non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni** dalla pubblicazione del bando;
13. l'eventuale documentazione da presentare con la domanda di partecipazione;
14. i criteri di valutazione del colloquio e dei titoli;
15. la tipologia di titoli oggetto di valutazione, con indicazione dei relativi punteggi massimi attribuibili e l'eventuale numero massimo che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione;
16. il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione dedicata alle procedure selettive a tempo determinato, sul portale Euraxess dell'Unione europea, nonché mediante ogni ulteriore forma di pubblicità prescritta dalla normativa vigente o ritenuta idonea dall'Amministrazione, fatto salvo l'espletamento di specifiche forme di diffusione eventualmente richieste dai soggetti finanziatori.

### Art. 21 – Commissione esaminatrice

Per ogni bando, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, viene nominata una Commissione esaminatrice, con provvedimento o del Centro di ricerca che ha emanato il bando.

La Commissione esaminatrice è composta, di norma, da un Presidente e da due componenti, tutti esperti nel settore di ricerca oggetto della selezione, garantendo, salvo motivata impossibilità, il rispetto dell'equilibrio di genere. Può far parte della Commissione il Responsabile della ricerca/progetto.

Per ciascun membro effettivo, incluso il Presidente, possono essere nominati membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento o assenza degli effettivi.

In relazione alle caratteristiche del bando e alla specificità della ricerca oggetto del contratto, la Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento delle proprie attività e per il lavoro collegiale.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione Esaminatrice. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

### Art. 22 – Modalità di svolgimento della selezione

La Commissione effettua la **valutazione comparativa dei candidati** sulla base dei titoli, finalizzati ad accertare il possesso di un **curriculum scientifico e professionale** adeguato allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico post-doc, e di un colloquio.

Il **colloquio**, che può svolgersi in tutto o in parte in lingua inglese, è volto a verificare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 70 punti per la valutazione del curriculum e massimo 30 punti alla valutazione del colloquio.

La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei candidati secondo il seguente ordine e i seguenti criteri:

1. **Valutazione del curriculum professionale idoneo**, avendo riguardo a:



- attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività di terza missione precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico (da 0 a 40 punti max);
- attinenza e rilevanza delle pubblicazioni scientifiche presentate (da 0 a 30 punti max).

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente per ciascun candidato, di **70 punti**.

2. **Colloquio**, volto a valutare la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Il colloquio si conclude con l'accertamento, altresì, della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca, la conoscenza dell'informatica secondo il livello richiesto dal bando.

Ai fini della valutazione del **colloquio**, la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo di **30 punti** per ciascun candidato.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione del curriculum e dal voto conseguito in sede di colloquio.

La valutazione dei candidati e l'attribuzione dei relativi punteggi sono effettuate dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri sopra indicati. Il Bando può stabilire ulteriori criteri legati alle specificità del progetto di ricerca, cui afferisce l'incarico.

La Commissione, nella prima seduta, può individuare **sotto-criteri di valutazione o ponderazioni integrative**, coerenti con gli obiettivi scientifici e metodologici del progetto di ricerca.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del presente Regolamento, questo in quanto titolo di accesso, non è considerato in sede di valutazione dei titoli.

Analogamente, il candidato che sia in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente Regolamento come requisito di accesso (solo nell'ipotesi di mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) o b), la documentata attività triennale non è considerata in sede di valutazione dei titoli, sarà valutabile l'attività ulteriore rispetto al triennio.

## Art. 23 – Graduatoria finale

Al termine delle prove, la Commissione formula la graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato.

In caso di parità del punteggio complessivo, i candidati in possesso del dottorato di ricerca sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria finale. Qualora permanga una ulteriore parità tra candidati titolari del dottorato, la preferenza è attribuita al candidato di età anagrafica inferiore.

Tutti i candidati ricevono notifica della graduatoria completa tramite posta elettronica certificata (PEC).

La graduatoria finale, contenente esclusivamente i nominativi dei candidati risultati vincitori e con l'oscuramento dei nominativi degli altri candidati idonei, è pubblicata sul sito istituzionale del CREA e diffusa con ogni ulteriore mezzo previsto dalla normativa vigente o ritenuto idoneo a garantire un'adeguata pubblicità.

In difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione o per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, anche dopo lo svolgimento delle prove di selezione, nei confronti dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria finale.

## Articolo 24 – Stipula del contratto e svolgimento dell'attività

All'esito della selezione l'interessato è invitato a produrre tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e sottoscrive un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato a firma del Direttore del Centro.

L'incaricato post-doc dottorando/a o specializzando/a potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento dell'incarico post-doc.

Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) l'orario di lavoro;
- c) le attività di lavoro richieste;
- d) il trattamento economico.

Il periodo di prova è della durata di trenta giorni effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca/progetto.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso l'incaricato post-doc ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altre indennità.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, il contratto di ricerca si intende risolto di diritto, senza obbligo di preavviso né corresponsione di indennità sostitutiva, configurandosi quale recesso *ad nutum* ai sensi della normativa vigente. Il recesso è formalizzato dal CREA con apposito provvedimento motivato, previa comunicazione scritta al titolare del contratto, con indicazione degli esiti della prova e della relativa decorrenza. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, l'incaricato post-doc si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

La titolarità dell'incarico post-doc non comporta in alcun caso diritto all'accesso nei ruoli del CREA né prelazione per future collaborazioni.

L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico del CREA.

## Art. 25 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

All'incaricato post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un **trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo**, definito in ragione dell'impegno richiesto, articolato sui seguenti livelli minimo e massimo:

	Compenso lordo (esclusi oneri a carico del CREA)
LIVELLO minimo	€ 28.456,48
LIVELLO massimo	€ 39.224,28

In relazione all'**impegno lavorativo**, alle **caratteristiche del progetto**, alle **responsabilità** attribuite e alla **durata** della attività, è possibile determinare percentuali retributive diverse e proporzionate, comprese tra il valore minimo e il valore massimo.

**Nel rispetto dell'orario medio settimanale l'incaricato post-doc gode di autonomia nella determinazione dell'orario di lavoro, garantendo la copertura delle attività e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel contratto di ricerca.**

**L'ammontare del compenso deve essere chiaramente indicato nel provvedimento di indizione.**

Il rapporto di lavoro che si instaura tra il CREA e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Il CREA provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Il titolare del contratto è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento del CREA e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

All'incaricato post-doc spettano i seguenti benefici e tutele:

1. **Maternità e paternità:** sono riconosciuti i diritti previsti dal D. Lgs. 6 marzo 2001, n. 151, comprensivi di congedo, indennità economiche e protezione del posto di lavoro durante i periodi di maternità e paternità.
2. **Assistenza a persone con disabilità:** ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il contrattista ha diritto a permessi, agevolazioni e misure di sostegno per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei familiari con disabilità.
3. **Congedo straordinario e aspettativa per infermità:** come previsto dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'incaricato può usufruire di congedi straordinari o periodi di aspettativa in caso di gravi motivi di salute propri o di familiari.

L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

L'aspettativa è autorizzata con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca, cui afferisce l'incaricato post-doc.

## **Art. 26 - Durata e proroga**

Gli incarichi post-doc hanno durata **almeno annuale** e possono essere **prorogati fino alla durata complessiva di tre anni**.

La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, **non può superare i tre anni**, anche non continuativi.

Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

La **proroga** del contratto di lavoro deve essere autorizzata, prima della scadenza del contratto in essere, dal Direttore che ha conferito l'incarico post-doc.

La proroga è formalizzata mediante la sottoscrizione del relativo atto da parte del titolare dell'incarico post-doc e del Direttore del Centro di ricerca.

**Non è consentito il rinnovo** dell'incarico post-doc ai sensi dell'art. 22 *bis* della L. n. 240/2010. Eventuali assunzioni successive devono essere stipulate con diversa tipologia contrattuale, compatibile con le finalità e la normativa vigente. La disposizione si applica a tutti gli incarichi post-doc conferiti

dal CREA, anche quelli finanziati da fondi esterni, fatto salvo quanto diversamente previsto dai bandi di ricerca specifici.

### Art. 27 - Rinuncia e sostituzioni

Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi post-doc, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero degli incarichi post-doc attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, gli incarichi post-doc privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, previo provvedimento del Direttore di Centro.

Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della ricerca/progetto può proporre al Direttore Scientifico il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine, fatti salvi i casi di scorrimento di cui al presente Articolo, la graduatoria cessa di avere validità.

### Art. 28 – Incompatibilità e non cumulabilità

Gli incarichi post-doc non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle esclusivamente finalizzati alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, né con lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro di tipo subordinato e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazione pubbliche.

### Art. 29 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei titolari di incarico post-doc

Lo svolgimento di attività di **lavoro autonomo** è compatibile con l'incarico post-doc, soltanto se preventivamente autorizzato dal Direttore di Centro, su parere motivato del Responsabile della ricerca/progetto, e previa verifica che tale attività non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

A tal fine, devono essere tenute in considerazione anche le **regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore**, in caso di incarichi post-doc attivati nell'ambito di progetti di ricerca competitivi.

Lo svolgimento di tali attività senza la prescritta autorizzazione comporta la **decadenza dall'incarico post-doc**.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, i titolari di incarichi post-doc possono richiedere, **in via eccezionale**, di svolgere ulteriori incarichi, anche nell'ambito di convenzioni del CREA, previa **autorizzazione del direttore** del Centro di afferenza, sentito il parere del Responsabile della ricerca/progetto, a condizione che:

- d) l'incarico sia **occasionale e di breve durata**;

- e) non comporti **conflitto di interessi** con le attività di ricerca affidate;
- f) non rechi **pregiudizio al CREA** in relazione alle attività svolte.

I titolari di incarichi post-doc possono altresì svolgere, senza preventiva autorizzazione, attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

In linea generale, è fatto divieto ai titolari di incarichi post-doc di svolgere attività che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che possano ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

### **Art. 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto**

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico post-doc coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

L'incarico post-doc è risolto, su proposta motivata del Responsabile della ricerca/progetto, nei confronti del titolare che:

- a) pur avendo avviato le attività previste, ometta di proseguirle regolarmente e in modo continuativo, senza giustificato motivo; oppure
- b) si renda responsabile di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali o agli obiettivi del programma di ricerca.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal precedente art. 28.

La risoluzione è disposta con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca interessato, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato.

L'incaricato post.doc ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

## TITOLO III INCARICHI DI RICERCA (art. 22 *ter*, Legge n. 240/2010)

### Art. 31 - Requisiti di accesso

Il CREA può conferire “**incarichi di ricerca**”, contratti di natura non subordinata e durata temporalmente definita che presentano caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa, finalizzati a favorire l'introduzione di **giovani studiosi alla ricerca e all'innovazione**, sotto la **supervisione di un Tutor**, nell'ambito di progetti e programmi di ricerca finanziati con fondi esterni o propri.

Tali incarichi sono conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previo espletamento di procedure selettive, tramite bando di selezione che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Unicamente gli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo tramite bandi competitivi, possono essere conferiti con modalità più diretta e semplificata, previo avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse.

Possono partecipare alle suddette procedure esclusivamente i **giovani studiosi italiani o stranieri** che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso di **tutti** i seguenti **requisiti**, necessariamente attinenti all'area scientifica indicata nel bando:

- a) di un **curriculum idoneo** all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;
- b) di un **titolo di laurea magistrale o a ciclo unico**, o titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto come tale, conseguito non oltre sei anni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di più titoli di laurea, il termine dei sei anni si calcola dalla data di conseguimento dell'ultima laurea magistrale o a ciclo unico.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di seguito riportati:

- 1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di uno degli stati terzi con i limiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 2) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
- 3) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residente/ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato specificandone i motivi;
- 4) non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi che impediscano il conferimento di incarichi presso la PA;
- 5) non avere conflitti di interesse con i dipendenti del Centro;
- 6) non essere stato:
  - destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore
  - licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale,
  - dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Eventuali ulteriori requisiti di ammissione legati al progetto di ricerca del CREA possono essere previsti nel bando di selezione.

Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

## Art. 32 - Esclusione dalla procedura di selezione

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo a tempo indeterminato delle Università e degli Enti di ricerca;
- il personale di ruolo delle istituzioni di alta formazione o ricerca (per esempio la Scuola Normale Superiore, la SISSA, ecc.), a condizione che i loro diplomi di perfezionamento siano legalmente equivalenti a un dottorato di ricerca, come stabilito dall'art. 74 del D.P.R. 382/1980;
- coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- coloro che, alla data di emissione del bando per Contratto di Ricerca, hanno fruito di contratti a tempo determinato da ricercatore o da tecnologo, ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca.

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Centro e notificata all'interessato.

## Art. 33 - Attivazione delle procedure di selezione

Gli incarichi di ricerca sono attivati dai Centri di Ricerca del CREA nell'ambito di progetti e programmi di ricerca, finanziati con fondi propri o esterni, nel rispetto della pianificazione scientifica del Centro e delle linee strategiche del CREA.

Il Responsabile della ricerca/progetto richiede al Direttore del Centro l'attivazione di uno o più incarichi di ricerca. Nella scheda di richiesta di attivazione devono essere indicati, in modo completo e puntuale, i seguenti elementi:

- L'indicazione del nominativo e del profilo professionale del Tutor;
- il Responsabile della ricerca/progetto;
- Centro di afferenza dell'attività di ricerca;
- Gruppo e settore scientifico-disciplinare di afferenza prevalenti dell'attività di ricerca;
- Durata dell'incarico;
- Importo complessivo lordo del contratto;
- Costo complessivo del contratto;
- Descrizione analitica dell'attività oggetto dell'incarico;
- Tipologia di procedura selettiva, secondo quanto indicato al successivo art. 34;
- Ente Finanziatore;
- Programma di finanziamento;
- Titolo del progetto e relativo CUP;
- Data di inizio e fine del progetto di ricerca finanziato.

Nel rispetto della disponibilità dei fondi interni o esterni destinati al finanziamento degli incarichi di ricerca e di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, il Direttore del Centro approva la proposta e procede all'indizione della/e procedura/e di selezione tramite approvazione di un bando o di un avviso per conferimento diretto, con proprio provvedimento, contenente l'attestazione della copertura finanziaria per l'intera durata degli incarichi di ricerca banditi, l'impegno di spesa per la prima annualità, nonché il numero di posizioni, il programma di ricerca cui l'attività di collaborazione si riferisce e la durata.

## Art. 34 – Procedure selettive

Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire secondo una delle seguenti modalità:



- a) Selezione, disciplinata da un apposito bando, mediante **valutazione comparativa** dei candidati tramite esame di titoli ed eventuale colloquio a cura di una commissione, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 2 legge n. 240/2010 e s.m.i. (disciplinata dal successivo **art. 35**);
- b) **conferimento diretto** mediante manifestazione d'interesse per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo tramite bandi competitivi, ai sensi dell'art. 22 *ter*, comma 4 legge n. 240/2010 e s.m.i. (disciplinata dal successivo **art. 39**).

### Art. 35 – Procedura di selezione comparativa

Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione giudicatrice.

La **procedura selettiva pubblica per titoli ed eventuale colloquio** è disciplinata da apposito **bando di selezione**.

Il bando è emanato con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca titolare dei fondi destinati all'attività di ricerca.

Il bando di selezione è emanato con modalità telematiche e deve contenere, i seguenti elementi:

- il Centro di Ricerca CREA di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
- il progetto di ricerca ed il relativo titolo e CUP;
- l'area scientifica o il settore tecnologico di riferimento;
- gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- il numero e la durata degli incarichi;
- l'importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- la modalità di selezione (valutazione per titoli e colloquio o solo titoli);
- la tipologia contrattuale e la durata dell'incarico, con eventuale possibilità di proroga;
- i requisiti di partecipazione;
- gli eventuali requisiti curriculari minimi che il titolare dell'incarico di ricerca deve possedere per svolgere l'attività;
- la descrizione sintetica dell'attività oggetto dell'incarico;
- l'indicazione del nominativo (se già disponibile) e del profilo professionale del Tutor;
- il Responsabile della ricerca/progetto;
- le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare;
- il termine per la presentazione delle domande, fissato in un periodo **non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni** dalla pubblicazione del bando;
- i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili;
- le modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione dedicata alle procedure selettive, sul portale Euraxess dell'Unione europea, nonché mediante ogni ulteriore forma di pubblicità prescritta dalla normativa vigente o ritenuta idonea dall'Amministrazione, fatto salvo l'espletamento di specifiche forme di diffusione eventualmente richieste dai soggetti finanziatori.

### Art. 36 – Commissione esaminatrice

Per ciascun bando, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, è nominata una **Commissione esaminatrice** con provvedimento del Direttore del Centro che ha emanato il bando.



La Commissione è composta, di norma, da un Presidente e due componenti, esperti nel settore scientifico oggetto della selezione, garantendo – salvo comprovata impossibilità – il rispetto dell'equilibrio di genere. Può far parte della Commissione il Responsabile della ricerca/progetto.

Per ciascun membro effettivo, incluso il Presidente, possono essere nominati membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento o assenza degli effettivi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento delle proprie attività e per il lavoro collegiale.

Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione; la partecipazione costituisce obbligo d'ufficio, salvo casi di forza maggiore.

### Art. 37 – Modalità di svolgimento della selezione

La Commissione effettua dapprima una **valutazione complessiva** dei curricula di ogni singolo candidato, volta ad accertare il possesso del **requisito di accesso** della idoneità generica del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. In caso di mancato possesso del requisito, l'inidoneità dovrà essere motivata dalla Commissione e successivamente comunicata l'esclusione al candidato.

Successivamente, per i soli candidati idonei, la Commissione procede a valutare i titoli e ad attribuire un punteggio in base ai criteri indicati di seguito, eventualmente dettagliati nel bando e ai sotto criteri che avrà preliminarmente stabilito.

La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio pubblico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.

Per ciascun candidato, la Commissione dispone dei seguenti punteggi:

- a) In caso di svolgimento anche del colloquio, complessivamente **100 punti**, così ripartiti:
  - **Curriculum scientifico e professionale ed eventuali pubblicazioni: Max 60 punti;**
  - **Colloquio: Max 40 punti.**

I punteggi relativi ai titoli sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

- b) In caso di assenza del colloquio e di sola valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione assegna fino a **100 punti** ai titoli.

Il punteggio finale di ciascun candidato è determinato dalla somma dei voti conseguiti per ciascun elemento di valutazione.

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico (**max 25 punti in caso di colloquio e max 40 punti in caso di soli titoli**);
- b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico (**max 15 punti in caso di colloquio e max 25 punti in caso di soli titoli**);
- c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici presentati sulla base di quanto stabilito dal Bando e/o ritenuto di presentare dal candidato, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico (**max 20 punti in caso di colloquio e max 35 punti in caso di soli titoli**);

Nel caso in cui la procedura selettiva preveda lo svolgimento di un colloquio, questo è finalizzato ad accertare l'attitudine e l'idoneità del candidato allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca e la conoscenza dell'informatica secondo il livello richiesto dal bando.

Il Bando può stabilire ulteriori criteri legati alle specificità del progetto di ricerca, cui afferisce il contratto di ricerca.

La Commissione, nella prima seduta, può individuare **sotto-criteri di valutazione o ponderazioni integrative**, coerenti con gli obiettivi scientifici e metodologici del progetto di ricerca. Tali criteri devono essere puntualmente illustrati e motivati, con riferimento alle specifiche caratteristiche del programma di ricerca oggetto della selezione, e verbalizzati nella medesima seduta.

### Art. 38 – Graduatoria finale

Al termine delle prove, la Commissione formula la **graduatoria**, con l'indicazione dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra candidati, la preferenza è attribuita al candidato di età anagrafica inferiore.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore del Centro competente.

Tutti i candidati ricevono notifica della graduatoria completa tramite posta elettronica certificata (PEC).

La graduatoria finale, contenente esclusivamente i nominativi dei candidati risultati vincitori e con l'oscuramento dei nominativi degli altri candidati idonei, è pubblicata sul sito istituzionale del CREA e diffusa con ogni ulteriore mezzo previsto dalla normativa vigente o ritenuto idoneo a garantire un'adeguata pubblicità.

In difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione o per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, anche dopo lo svolgimento delle prove di selezione, nei confronti dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria finale.

Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Nel caso in cui il numero di candidati giudicati idonei risulti inferiore al numero degli incarichi di ricerca attivati, anche a seguito di mancato inizio dell'attività da parte dei vincitori o di espressa rinuncia degli stessi, gli incarichi di ricerca privi di vincitore possono essere nuovamente banditi, per il medesimo progetto di ricerca, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, ovvero dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di analoghe attività di ricerca, il Responsabile della ricerca/progetto può proporre al Direttore del Centro il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria e la scadenza del progetto lo permetta. Trascorso tale termine, fatti salvi i casi di scorrimento di cui al presente articolo, la graduatoria cessa di avere validità.

### Art. 39 - Procedura per il conferimento diretto mediante manifestazione d'interesse

In caso di conferimento di incarichi di ricerca **finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, tramite bandi competitivi**, il CREA può, altresì, prevedere procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca, mediante **avviso pubblico** per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

Come già disciplinato all'art.33 del presente Regolamento:

- il Responsabile della ricerca/progetto richiede al Direttore del Centro l'attivazione di uno o più incarichi di ricerca tramite conferimento diretto, compilando la scheda di attivazione;
- il Direttore del Centro approva la richiesta di conferimento diretto dell'incarico di ricerca con proprio provvedimento, che approva altresì l'Avviso pubblico di cui al successivo articolo.

#### **Art. 40 – Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta di manifestazioni di interesse**

La procedura di conferimento diretto, indetta dal Direttore della struttura interessata su richiesta del Responsabile della ricerca/progetto, è disciplinata da un apposito **Avviso pubblico** finalizzato alla raccolta delle **manifestazioni di interesse**.

L'avviso è emanato con **provvedimento del Direttore del Centro** titolare dei fondi destinati all'attività di ricerca.

L'Avviso di selezione è emanato con modalità telematiche e deve contenere i seguenti elementi:

- il Centro di Ricerca di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
- il programma di ricerca ed il relativo titolo;
- l'area scientifica o il settore tecnologico di riferimento;
- gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- il numero e la durata degli incarichi;
- l'importo annuo omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- la modalità di selezione (titoli e, eventuale, colloquio);
- la tipologia contrattuale e la durata dell'incarico, con eventuale possibilità di proroga;
- i requisiti di partecipazione;
- i requisiti curriculari minimi che il titolare dell'incarico di ricerca deve possedere per svolgere l'attività;
- la descrizione sintetica dell'attività oggetto dell'incarico;
- il Responsabile della ricerca/progetto;
- l'indicazione del nominativo (se disponibile) e del profilo professionale del Tutor;
- le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare;
- il termine per la presentazione delle domande, fissato in un periodo **non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni** dalla pubblicazione del bando;
- i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili.

L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del CREA, nella sezione dedicata alle procedure selettive, sul portale Euraxess dell'Unione europea, nonché mediante ogni ulteriore forma di pubblicità prescritta dalla normativa vigente o ritenuta idonea dall'Amministrazione, fatto salvo l'espletamento di specifiche forme di diffusione eventualmente richieste dai soggetti finanziatori.

#### **Art. 41 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto**

I candidati interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità e nei termini indicati nel relativo Avviso pubblico.

La valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata dal Responsabile della ricerca/progetto assistito e da un ricercatore/tecnologo del CREA competente per la materia di cui trattasi, assistiti da un segretario incaricato di verbalizzare le valutazioni di ogni singolo candidato.

Le valutazioni, possono essere integrate, se necessario, attraverso richieste di ulteriori chiarimenti documentali o, se previsto dall'Avviso, mediante colloquio. Tali approfondimenti possono riguardare tutti i candidati o solo alcuni di essi, al fine di verificare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento delle attività di ricerca previste dall'incarico.

Per ciascun candidato, sulla base del profilo scientifico-professionale, il Responsabile della ricerca/progetto, come sopra supportato, esprime un **giudizio generale e motivato di idoneità o non idoneità** del curriculum all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca in oggetto.

Ai candidati giudicati idonei viene attribuito un punteggio da 6 a 10, in modo da formare una graduatoria. Tra questi, in base al punteggio più alto conseguito, viene individuato il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività.

I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria del/i candidato/i selezionato/i e i candidati idonei non selezionati sono riportati in appositi verbali da trasmettere al Direttore del Centro per l'approvazione.

Il Responsabile della ricerca/progetto potrà attingere all'elenco degli idonei, tenuto conto dei termini di scadenza del progetto di cui trattasi, redigendo un verbale contenente le motivazioni di dettaglio, in caso si rendesse necessario individuare ulteriori persone candidate per:

- a) impossibilità alla stipula del contratto del candidato individuato;
- b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del candidato individuato;
- c) recesso dal contratto da parte del titolare dell'incarico di ricerca;
- d) necessità sopravvenute di conferire ulteriori incarichi di ricerca sul medesimo progetto emerse entro 12 mesi dal primo conferimento di incarico.

Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati mediante provvedimento del Direttore del Centro competente.

## Art. 42 - Tutor

I Centri di Ricerca che propongono incarichi ai sensi dell'art. 22-ter della legge n. 240/2010 sono tenuti, **a pena di nullità della procedura**, alla nomina di un Tutor, responsabile dell'accompagnamento scientifico, metodologico e organizzativo del giovane studioso per l'intera durata dell'incarico, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività previste e il conseguimento degli obiettivi scientifici e formativi. Il tutor, individuato tra i Ricercatori e Tecnologi del Centro di afferenza dell'attività di ricerca, ha i seguenti compiti:

- a) Fornire supporto scientifico e metodologico per le attività previste dall'incarico;
- b) Monitorare lo svolgimento delle attività e garantire il rispetto dei tempi e degli obiettivi;
- c) Assistere il giovane studioso nella pianificazione e nell'organizzazione del lavoro;
- d) Redigere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto stabilito dall'ente;
- e) Favorire l'integrazione del giovane studioso nelle strutture e nei progetti di ricerca del CREA;
- f) Segnalare eventuali criticità all'organo responsabile dell'incarico.

Il Tutor resta in carica per tutta la durata dell'incarico e svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente. Qualora il Tutor non possa completare il proprio incarico, il Centro di Ricerca provvede tempestivamente alla sua sostituzione, nominando un nuovo Tutor con le stesse responsabilità, garantendo la continuità dell'accompagnamento scientifico, metodologico e organizzativo del giovane studioso.

## Art. 43 - Stipula del contratto e svolgimento dell'attività

Al termine delle procedure di cui ai precedenti articoli, il Centro di ricerca stipula con il candidato selezionato un **contratto individuale di diritto privato per il conferimento dell'incarico di**

**ricerca**, previa produzione da parte del titolare di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il contratto definisce le **funzioni**, i **diritti** e i **doveri** del titolare, la **durata** delle attività, il **programma di ricerca**, i **compiti** assegnati, nonché il **trattamento economico e previdenziale spettante**.

Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal Direttore del Centro di ricerca che ha emanato il bando o avviso.

Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non attribuisce alcun diritto di accesso ai ruoli del CREA.

Il titolare dell'incarico svolge le attività sotto la supervisione del **Tutor**, il cui nominativo, ruolo e recapiti sono indicati nel contratto. L'attività deve essere svolta in modo continuativo e non occasionale, secondo le modalità indicate dal Tutor; il mancato rispetto di tali modalità costituisce grave inadempimento.

Qualora il Tutor rilevi che l'attività del titolare non proceda correttamente, dovrà contestare formalmente l'inadempienza, indicando un termine per la sua regolarizzazione. In caso di persistenza dell'inadempienza, il Tutor richiederà una valutazione al Responsabile della ricerca/progetto, che, previa audizione del titolare, redigerà apposita relazione.

Una valutazione negativa attesta grave inadempienza e comporta la risoluzione del contratto da parte del CREA.

Al termine dell'incarico, il titolare deve presentare una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, corredata dal giudizio del Tutor. La mancata consegna della relazione o una valutazione negativa del Tutor impediscono l'eventuale rinnovo dell'incarico.

#### Art. 44 – Trattamento economico

Il trattamento economico minimo per i titolari di incarichi di ricerca è stabilito in euro 22.500,00 annui. L'importo si intende al netto degli oneri a carico del CREA ed è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo. Fermo restando il trattamento economico minimo, l'importo annuale lordo dell'incarico può essere determinato dal Centro di Ricerca interessato in rapporto ai seguenti requisiti:

- **Durata** dell'incarico: la retribuzione è commisurata alla durata prevista nel contratto, con riferimento all'intero periodo di attività continuativa.
- **Obiettivi e complessità** della ricerca: la retribuzione tiene conto della complessità scientifica del progetto, del livello e delle competenze richieste.
- **Titoli e qualifiche** del candidato: la valutazione dei titoli accademici e professionali può influire sul livello economico iniziale.
- **Disponibilità di risorse finanziarie**: il compenso è stabilito in coerenza con il budget del progetto di ricerca e le normative di riferimento.

#### Art. 45 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Ai contratti di incarico di ricerca si applicano specifici regimi fiscali, previdenziali e assicurativi, volti a garantire il corretto trattamento economico e contributivo dei titolari degli incarichi, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, si applicano le disposizioni seguenti:

1. **Regime fiscale** - Con riferimento al regime fiscale, agli incarichi di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Le somme corrisposte sono pertanto assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per le borse di studio universitarie, in quanto l'incarico è configurato come attività di formazione e di ricerca. Non

avendo natura di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, il relativo compenso non è soggetto a tassazione come reddito da lavoro.

2. **Regime previdenziale** - I titolari di incarico di ricerca sono iscritti alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il CREA provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge.

3. **Maternità** - In caso di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007. Durante tale periodo, l'INPS eroga l'indennità prevista dall'articolo 5 del decreto citato. Il CREA integra tale indennità fino a raggiungere l'intero importo della retribuzione prevista per l'incarico di ricerca.
4. **Malattia** - In caso di congedo per malattia, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente l'assenza e la relativa certificazione medica, ai fini della corretta gestione amministrativa dell'incarico.

### Art. 46 – Durata, rinnovo e proroga

Gli incarichi di ricerca hanno una **durata minima di un anno e massima di tre anni**, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi, anche non continuativi.

Ai fini del calcolo della durata complessiva, non si considerano i periodi di assenza per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

La durata dell'incarico è determinata nel contratto in relazione al progetto di ricerca e non può eccedere il termine indicato nel bando o nell'avviso di conferimento. Il contratto specifica la data di inizio e di conclusione, nonché eventuali tappe intermedie o scadenze progettuali rilevanti ai fini della valutazione dell'attività.

Le **proroghe** sono ammesse solo per motivata necessità progettuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Devono essere autorizzate con apposito provvedimento del Direttore di Centro e formalizzate prima della scadenza del contratto mediante integrazione contrattuale sottoscritta dalle parti, indicando la nuova durata e eventuali aggiornamenti delle attività o del trattamento economico.

Il **rinnovo** dell'incarico è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, previo esito positivo della valutazione dell'attività svolta e del giudizio del Tutor. I rinnovi devono essere formalizzati tramite apposito provvedimento del Direttore di Centro e nuovo contratto o integrazione contrattuale, nel rispetto delle condizioni economiche, progettuali e di durata previste dal bando o avviso.

Il termine di scadenza del contratto coincide, in assenza di proroghe o rinnovi, con la data indicata all'atto della stipula, senza generare alcun diritto a proroghe o rinnovi automatici.

### Art. 47 – Incompatibilità e non cumulabilità

Gli incarichi di ricerca previsti dal presente articolo non sono compatibili con:

- la frequenza di corsi di laurea triennale, magistrale o specialistica;
- la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione in area medica, sia in Italia che all'estero;
- la titolarità di borse di dottorato o di altre borse di studio, conferite da enti nazionali o esteri, salvo quando tali borse siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Durante l'intera durata dell'incarico, è vietato svolgere in modo continuativo rapporti di lavoro subordinato. I dipendenti pubblici titolari di un incarico di ricerca sono collocati in aspettativa senza assegni presso l'amministrazione di appartenenza.



Gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo sono incompatibili con qualsiasi altro contratto di ricerca o rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'ente o altre pubbliche amministrazioni. In particolare, un medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi o contratti di ricerca dello stesso o di diverso tipo.

#### Art. 48 - Svolgimento di attività aggiuntive e lavoro autonomo da parte dei titolari di incarico di ricerca

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca possono richiedere, **in via eccezionale**, di svolgere ulteriori incarichi, anche nell'ambito di convenzioni del CREA, previa **autorizzazione del Direttore** della struttura di afferenza, sentito il parere del Tutor, a condizione che:

- g) l'incarico sia **occasionale e di breve durata**;
- h) non comporti **conflitto di interessi** con le attività di ricerca affidate;
- i) non rechi **pregiudizio al CREA** in relazione alle attività svolte.

I titolari di incarichi di ricerca possono altresì svolgere, senza preventiva autorizzazione, attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

In linea generale, è fatto divieto ai titolari di incarichi di ricerca di svolgere attività che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attività dell'Ente o che possano ostacolare il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

#### Art. 49 - Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione del contratto.

L'incarico di ricerca è risolto, su proposta motivata del Tutor accettata dal Responsabile della ricerca/Progetto nei confronti del collaboratore che:

- a. pur avendo avviato le attività previste, ometta di proseguirle regolarmente e in modo continuativo, senza giustificato motivo; oppure
- b. si renda responsabile di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali o agli obiettivi del programma di ricerca.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal precedente art. 48.

La risoluzione è disposta con provvedimento del Direttore del Centro di Ricerca interessato, previa formale contestazione degli addebiti e valutazione delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato.

Il collaboratore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E GENERALI

#### Art. 51 - Durata massima degli incarichi di ricerca

La durata complessiva dei contratti, degli incarichi post-doc e di ricerca attribuiti ai sensi degli articoli 22, 22 *bis* e 22 *ter* della legge n. 240/2010, nonché di eventuali altri contratti di ricerca, **non può superare gli undici anni**, anche se non consecutivi.

Tale limite si applica indipendentemente dall'ente di ricerca presso cui l'incarico è svolto, inclusi atenei statali, non statali o telematici, istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti il cui diploma di perfezionamento scientifico sia riconosciuto equipollente al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini del calcolo della durata complessiva, non si computano i periodi di aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 52 - Proprietà intellettuale

I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento, si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature del Centro di ricerca assegnato ed usufruiscono dei servizi del personale del CREA nel rispetto dei regolamenti dell'Ente.

Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali essi possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva del CREA. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuti inventori, il CREA è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite.

#### Art. 53 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati nell'ambito dei contratti e degli incarichi post-doc e di ricerca attribuiti ai sensi degli articoli 22, 22 *bis* e 22 *ter* della legge 240/2010, sono gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusi il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e le disposizioni nazionali di attuazione.

Il trattamento dei dati avviene secondo le finalità, modalità e misure di sicurezza già disciplinate dalle procedure interne del CREA in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Per ogni informazione relativa ai diritti degli interessati e alle modalità di esercizio degli stessi, nonché per la gestione dei dati personali collegati agli incarichi di ricerca, si fa riferimento alla normativa interna del CREA in materia di privacy, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso l'Ufficio competente per la protezione dei dati.

#### Art. 55 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale del CREA.

Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.